

# Legge federale concernente il rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

del 25 settembre 2020 (Stato 15 gennaio 2021)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2019<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Principio

Alle economie domestiche di tipo privato di cui all'articolo 69a e alle collettività di cui all'articolo 69c della legge federale del 24 marzo 2006<sup>3</sup> sulla radiotelevisione (LRTV) è concesso un rimborso forfettario per compensare l'imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.

## **Art. 2** Importo, forma e periodo del rimborso

<sup>1</sup> Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettività.

<sup>2</sup> È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall'organo di riscossione di cui all'articolo 69d LRTV<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Gli accrediti sono effettuati durante un periodo di 12 mesi sulla prima fattura dell'economia domestica di tipo privato o della collettività. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) fissa l'inizio del suddetto periodo.

## **Art. 3** Pretese di restituzione

<sup>1</sup> Le pretese di restituzione dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone per la ricezione privata sono escluse.

<sup>2</sup> Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato diventano caduche.

<sup>3</sup> Le pretese di restituzione delle imprese che hanno pagato il canone per la ricezione professionale o commerciale e non hanno fatto valere la deduzione dell'imposta pre-

RU 2021 9

- 1 RS 101
- 2 FF 2019 6791
- 3 RS 784.40
- 4 RS 784.40

cedente restano valide. L'UFCOM mette a disposizione una procedura semplificata per il trattamento delle domande e può offrire un'indennità forfettaria alle imprese che ne hanno diritto.

**Art. 4** Finanziamento

La Confederazione sopprime con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dagli accrediti.

**Art. 5** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La presente legge ha effetto per tre anni dall'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 gennaio 2021<sup>5</sup>

<sup>5</sup> DCF del 4 dic. 2020